

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, MONETI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1975

Immissione degli idonei dei concorsi per esami e titoli a posti di ispettore scolastico nel ruolo degli ispettori tecnici periferici del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 30 luglio 1973, n. 477, e con la legge 19 luglio 1974, n. 349, si è previsto l'assorbimento in ruolo dei professori delle scuole medie nonché delle maestre delle scuole materne statali; col decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono state previste norme particolari per l'immissione nella carriera direttiva di:

a) professori di ruolo con incarico di preside da almeno due anni;

b) maestri, anche sforniti di laurea, che, in concorsi a posti di direttore didattico, siano stati ammessi alla prova orale con una votazione non inferiore ai 7/10;

c) vice rettori aggiunti.

Non è stato previsto, invece, l'assorbimento in ruolo dei 130 direttori didattici, che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore scolastico, banditi con decreto ministeriale 11 maggio 1970 e 24 ottobre 1972.

Con il presente disegno di legge si tende ad eliminare questa disparità di trattamento, che appare ingiustificata, anche per il fatto che, successivamente all'entrata in vigore dei decreti delegati, l'ultima copertura dei 54 posti vacanti dell'organico degli ispettori scolastici è avvenuta, per 1/3 dei posti,

assorbendo direttori didattici selezionati in un concorso sulla base di soli titoli e, per gli altri 2/3 dei posti, direttori didattici reclutati attraverso le stesse prove sostenute dagli attuali idonei.

L'assorbimento nell'attuale ruolo del personale già idoneo nei concorsi ad ispettore scolastico risponde non soltanto ad esigenze di equità (con riferimento a quanto già stabilito per le altre categorie di personale) ma anche all'interesse dell'Amministrazione, che potrà avvalersi di personale di indubbia qualificazione perchè selezionato, attraverso prove scritte ed orali, in regolari concorsi nazionali.

Si ritiene per altro che la riduzione a 245 posti del ruolo degli ispettori tecnici periferici, rispetto al precedente organico degli ispettori scolastici di 385 posti, non risulti opportuna con riferimento alla molteplicità degli organismi scolastici periferici.

Si rileva infine che il presente disegno di legge non comporta maggiori oneri finanziari, perchè l'attuale trattamento economico dei direttori didattici — che costituiscono il personale con titolo ad entrare nel ruolo degli ispettori tecnici periferici — non è inferiore, ma superiore (considerati i diversi scatti maturati nel parametro 430) a quello corrispondente al parametro 443 iniziale spettante agli ispettori tecnici periferici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli idonei dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore scolastico sono immessi, a domanda, nel ruolo degli ispettori periferici, previsto dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, fino alla copertura dei posti che si renderanno liberi entro un quinquennio, per effetto dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, o per collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.

L'immissione avverrà secondo l'ordine di una graduatoria unica compilata in base al voto riportato nella prova scritta ed in quella orale.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modificazioni ed integrazioni.